



Civile Ord. Sez. 6 Num. 17648 Anno 2018

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA

Relatore: DE CHIARA CARLO

Data pubblicazione: 05/07/2018

**ORDINANZA**

7  
sul ricorso 9774-2016 proposto da:

FERRENTINO FELICIANA, elettivamente domiciliata in ROMA,  
PIAZZA REGINA MARGHERITA 27, presso lo studio  
dell'avvocato ISAIA SALES, rappresentata e difesa da se medesima e  
dall'avvocato FILIPPO CASTALDI;

- *ricorrente* -

*contro*

FALLIMENTO IPERVIGILE SRL;

- *intimato* -

avverso il decreto del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE,  
depositato il 29/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 19/04/2018 dal Consigliere Dott. CARLO DE  
CHIARA.

6440  
18

**Rilevato che:**

il Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato inammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 26 legge fallim. proposto dall'avv. Feliciano Ferrentino avverso decreto di acquisizione, emesso l'11 gennaio 2015 dal Giudice delegato al fallimento Ipervigile s.r.l. in liquidazione, avente ad oggetto il contenuto di una cassetta di sicurezza, della quale era titolare la reclamante presso il *caveau* della società fallita;

l'avv. Ferrentino ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, cui non ha resistito il fallimento intimato;

la ricorrente ha anche presentato memoria;

**Considerato che:**

la facoltà del giudice delegato, a norma dell'art. 25 legge fallim., di adottare provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio del fallito implica il potere di emettere decreti di acquisizione alla procedura concorsuale di eventuali sopravvenienze attive, in possesso dello stesso fallito o del coniuge o di altri soggetti che non ne contestino la spettanza al fallimento, ma non anche di disporre l'acquisizione di beni sui quali il terzo possessore rivendichi un proprio diritto esclusivo incompatibile con la loro inclusione nell'attivo fallimentare. In tale seconda ipotesi il decreto del giudice delegato, così come il decreto reso dal Tribunale in esito al reclamo, devono ritenersi giuridicamente inesistenti, per carenza assoluta del relativo potere, con l'ulteriore conseguenza che avverso i medesimi, non suscettibili di acquistare autorità di giudicato, non è esperibile il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, restando in facoltà degli interessati di farne valere, in ogni tempo ed in ogni sede, la radicale nullità ed inidoneità a produrre effetti giuridici (Cass. Sez. U. 09/04/1984, n. 2258 e successive conformi);





quanto sopra non è superato dalle considerazioni svolte nella memoria di parte ricorrente: non dal rilievo della nuova formulazione dell'art. 25, comma primo, n. 2, legge fallim. – che espressamente vieta i c.d. decreti di acquisizione – dato che l'espresso divieto di legge rafforza, semmai, le conclusioni cui era giunta la richiamata giurisprudenza di questa Corte; né dal richiamo di Cass. 488/2015, che ammette il ricorso per cassazione avverso un provvedimento abnorme avente, però, forma di sentenza e dunque ricorribile per cassazione in virtù della sua sola forma;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali;

#### **P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 aprile 2018

Il Presidente

Andrea Scaldaferrì